

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1860 del 12/04/2019
Oggetto	Concessione preferenziale di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale e antincendio in via Roma 150, Comune di Podenzano (PC) e archiviazione del procedimento cod. PC03A0080. Ditta: Tectubi Raccordi S.p.A. Pratica: PC03A0076.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1888 del 11/04/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

### PRESO ATTO

- delle domande assunte al prot. 4940 e 4941 del 29/08/2003 con cui la Società Tectubi Raccordi S.p.A., c.f. 01230470997, ha richiesto il riconoscimento della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee mediante due opere fisse, ai sensi dell'art. 38 r.r. 41/2001 (pratica PC03A0076 e pratica PC03A0080);

- con determina n. 17057 del 16/11/2005 il Servizio Tecnico di Bacino Trebbia-Nure ha assentito le concessioni preferenziali di derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee ad uso industriale, pratica PC03A0076 e pratica PC03A0080, richiedendo per ciascuna pratica il canone per l'uso industriale e il versamento del deposito cauzionale;
- che con nota PGDG/2018/4936 del 04/04/2018 Tectubi Raccordi S.p.A. comunicava che la determina n. 17057 del 16/11/2005 non era mai stata notificata e pertanto la citata determinazione non ha mai acquisito efficacia ;
- della nota PG/2019/52124 in cui Tectubi Raccordi S.p.A. comunicava l'aggiornamento dei dati relativi al Pozzo 1 e al Pozzo 2 rispetto quanto indicato nella domanda di riconoscimento della concessione preferenziale, in accordo con quanto indicato nella relazione tecnica assunta al prot. PGDG/2018/11278;

**DATO ATTO** che:

- la domanda di concessione, per la quale questo Servizio ha ripreso *ex novo* l'istruttoria, presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001 con unico codice di procedimento PC03A0076 in quanto entrambe le opere di presa sono a servizio del medesimo stabilimento soddisfacendo ai requisiti di cui all'art. 5 del r.r.41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è per entrambi i pozzi industriale e antincendio ed è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'albo pretorio on line del Comune di Podenzano (PC) dal 27 settembre 2018 al 12 ottobre 2018, numero 736 di registro, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2018/14878 del 19/10/2018);

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 29/03/2019, la somma pari a 2117,48 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. PC03A0076 e all'archiviazione della pratica cod. PC03A0080;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Tectubi Raccordi S.p.A., c.f. 01230470997, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. PC03A0076, ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità, rispettivamente, di m 118 (Pozzo 1) e di m 64 (Pozzo 2) utilizzati con le modalità specificate nell'allegato disciplinare;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Podenzano (PC), Via Roma 150, su terreno di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 36, mapp. n. 130; coordinate UTM RER, rispettivamente, X: 553618 e Y: 978086 (Pozzo 1) e X: 553731 e Y: 978183 (Pozzo 2);
  - destinazione della risorsa ad uso industriale e antincendio;

- portata massima di esercizio pari a, rispettivamente, 13,5 l/s (Pozzo 1) e 12,5 l/s (Pozzo 2);  
portata media pari a, rispettivamente, 10 l/s (Pozzo 1) e 1,5 l/s (Pozzo 2);
  - volume d'acqua prelevato pari a, complessivamente, 42.000 mc;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/04/2019;
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
  11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Tectubi Raccordi S.p.A., c.f. 01230470997, (cod. PC03A0076).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità, rispettivamente, di m 118 (Pozzo 1) e m 64 (Pozzo 2), con tubazione di rivestimento del diametro interno di, rispettivamente, mm 600 (Pozzo 1) e mm 500 (Pozzo 2), equipaggiati entrambi con elettropompa sommersa della potenza di 13 Kw per entrambi i pozzi, dotati di avampozzo e di parete filtrante alla profondità compresa tra, rispettivamente, 60-72 m e 92-100 m (Pozzo 1) e 46,50-62,50 m (Pozzo 2) dal piano di campagna.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Podenzano (PC), via Roma 150, su terreno di proprietà del concessionario e censito al fg. n. 36, mapp. n. 597; coordinate UTM RER: X: 553618 Y: 978086 (Pozzo 1) e X: 553731 Y: 978183 (Pozzo 2).

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e antincendio e pompata in un serbatoio pensile connesso a due sistemi di distribuzione:
  - Pozzo 1: usato come pozzo principale per l'uso industriale l'acqua fluisce in 7 vasche del reparto forgia-trattamenti impiegate sia per la bagnatura parziale dei semilavorati durante le operazioni di forgiatura a caldo, sia per l'immersione dei pezzi durante il trattamento termico di tempra superficiale; per l'uso antincendio l'acqua del serbatoio mantiene alla pressione di progetto il circuito ad anello collegato agli idranti fuori terra e alle manichette poste lungo il perimetro dello stabilimento;

- Pozzo 2: quando il Pozzo 1 non è in funzione l'acqua è emunta in un'autoclave e defluisce nel circuito che alimenta le 7 vasche di forgia; in casi di emergenza l'acqua viene inviata al serbatoio che alimenta il pozzo principale per essere usata nel circuito antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a, rispettivamente, 13,5 l/s (Pozzo 1) e 12,5 l/s (Pozzo 2) e una portata media pari a, rispettivamente, 10 l/s (Pozzo 1) e 1,5 l/s (Pozzo 2) e nel limite, rispettivamente, 40.000 mc (Pozzo 1) e 2.000 mc (Pozzo 2) per un volume complessivo pari a mc/annui 42.000 .
  3. Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni.
  4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Nure, codice 0040ER-DQ1-CL.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT94H0760102400001018766103 intestato a STB - Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**